**Relazione sul governo societario**

**ai sensi**

**dell’art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175**

**1. Genesi normativa**

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (qui di seguito “Testo Unico”), emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

Nel dettaglio, l’articolo 6 - “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” - ha introdotto nuovi adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico, prevedendo, al comma 4, l’obbligo per le società partecipate di predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, una apposita Relazione sul governo societario, da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.

In ossequio alla disposizione normativa, si predispone la presente Relazione sul governo societario (d’ora in poi, anche più semplicemente “Relazione”), volta a fornire un quadro generale sugli strumenti di governo societario nonché sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale implementati dalla Castellabate Servizi S.r.l.

Al fine di meglio rispondere a tali obiettivi informativi, la Relazione si articola nelle seguenti sezioni:

 Profilo della società

 Informazioni sugli assetti proprietari

 Modello di corporate governance

 Strumenti di governo societario di cui all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 175/2016

* Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell’art. 6 co. 2 e dell’art. 14 co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

La Relazione è portata a conoscenza dei soci in occasione della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, come previsto dall’articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e sarà successivamente pubblicata ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016.

Profilo della società

La Castellabate Servizi S.r.l. è una società a responsabilità limitata, con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ed è soggetta al controllo ed all’attività di direzione e coordinamento dell’Ente comunale, trattandosi di società c.d. *in house*.

Costituita nel 2017 dal Comune di Castellabate per la progettazione e la realizzazione di interventi nel settore della della sosta, ha intenzione di estendere i propri servizi negli anni, ampliandoli dalla gestione delle aree di sosta a quelli di gestione del servizio mensa scolastica, gestione del verde pubblico, gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare degli Enti soci, gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, nei limiti previsti dalla normative in vigore e delle leggi speciali in materia, e ogni altra attività prevista dallo Statuto.

Il Comune, con delibera n.24 del 18/05/2017 ha deliberato la costituzione della società *in house* Castellabate Servizi s.r.l., fino al 31/12/2050, e con delibera n. 32 del 28/06/2017 ha affidato alla Società il seguente servizio:

 Gestione dei parcheggi a pagamento.

Informazioni sugli assetti proprietari

La società è interamente partecipata dal Comune di Castellabate la quale detiene il 100% del capitale sociale che alla data del 31.12.2017 presenta un valore nominale di euro 40.000,00 diviso in quote come per legge.

Modello di Corporate *Governance*

Gli organi sociali, ai sensi degli artt. 12 e ss. dello Statuto della Società, sono l’Assemblea, costituita dal Socio Unico “Comune di Castellabate”, il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico.

La società ha adottato il modello di gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001 oltre al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L.190/2012 e del D.lgs 33/2013.

Nello specifico, di seguito, si trattano i diversi attori presenti nel sistema organizzativo e di controllo adottato dalla Società.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’articolo 20 e seguenti dello Statuto, l’organo amministrativo si occupa della

gestione dell’impresa con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie

tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale, essendo dotato

dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione

soltanto per quegli atti che, a norma di legge o dello statuto, sono di esclusiva competenza della assemblea dei soci.

La composizione dell’organo amministrativo è disciplinata dall’art. 20 dello Statuto societario che è conforme a quanto previsto dall’articolo 11 co. 2 del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 100/2017 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”,* secondo cui “La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, in alternativa,per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e se ricorrono i criteri del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, da unConsiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti.”.

Altresì, lo Statuto sociale dispone, all’art. 20 punto 2, che “Gli amministratori dovranno essere scelti per onorabilità, competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società e comunque dovranno avere i requisiti previsti dalla legge”.

Attualmente la figura di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Castellabate Servizi srl è ricoperta dal Dr. Vincenzo Di Luccia, al quale è attribuita anche la rappresentanza legale della società. I restanti membri del Consiglio sono rappresentanti dalla D.ssa Sansevieri Emanuela e la sig.ra Alì Mariassunta.

Gli organi di controllo previsti dalle norme di legge e dallo statuto

Il Sindaco Unico

L’organo di controllo è costituito dal Sindaco Unico, ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto.

Al Sindaco del Comune di Castellabate spetta, ai sensi sia dell'art. 2449 c.c., sia dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, la nomina dello stesso.

Il Sindaco Unico alla data del 31.12.2017 risultava essere la D.ssa Maiuri Orsola, incaricata con Decreto di nomina n. 6 del 7 giugno 2017.

Il Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata al Sindaco Unico.

L’Organismo di vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001)

Il D.Lgs. n. 231/2001, all’art. 6, comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili

per l’esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, l’istituzione di

un Organismo di Vigilanza (nel seguito denominato anche “ODV”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.

Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione

della corruzione e per la trasparenza di cui al Piano adottato.

Nel corso del 2017 il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza della Società è stato ricoperto dal dr. Vincenzo Di Luccia.

Strumenti di governo societario di cui all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 175/2016

L’articolo 6 comma 3 del Testo Unico precisa che le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto.

“a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale”

Con riferimento all'adozione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale (comma 3, lett. a), si precisa che l’attività di Castellabate Servizi S.r.l. non interferisce concretamente o presenta elementi di rischio rispetto alle normative di cui sopra.

“b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione”

In Castellabate Servizi S.r.l. il controllo della regolarità e dell'efficienza della gestione sono state affidate al Sindaco Unico e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza. Tali organismi nell’ambito delle rispettive competenze valutano l’adeguatezza, della funzionalità e affidabilità delle procedure aziendali per contribuire alla regolarità della gestione nonché al miglioramento dei processi di gestione del rischio, promuovendo in azienda la cultura dei rischi e dei controlli.

Secondo le rispettive competenze ed attribuzioni, tali Organismi relazionano in ordine alle attività svolte e tanto garantisce la produzione e lo scambio di flussi informativi attinenti la regolarità e la efficienza della gestione.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che Castellabate Servizi S.r.l. sia già adeguatamente strutturata per quanto concerne le attività di controllo interno e che la creazione di specifici uffici di controllo interno non sia indispensabile agli obiettivi di regolarità ed efficienza della gestione previsti dalla norma in esame, il cui perseguimento

si ritiene invece già possibile con l’attuale assetto organizzativo.

“c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società”

In ordine alla tematica in oggetto, si segnala che Castellabate Servizi S.r.l. rispetta le aspettative legittime dei propri stakeholder, ovvero quei soggetti (cittadini, amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori, finanziatori, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, partner, ecc.) che intrattengono con l’azienda relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nella sua attività in modo coerente con la propria *mission*. La Società aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con gli stakeholder di riferimento e cerca di perseguire la propria *mission*, che si realizza nel soddisfacimento degli interessi dei cittadini relativamente alla gestione dei servizi.

I rapporti con tali soggetti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

L’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione risponde all’obiettivo della Società di perseguire una corretta e trasparente gestione delle attività istituzionalmente svolte, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Il PTPC è inoltre finalizzato ad assicurare la correttezza dei rapporti tra Castellabate Servizi S.r.l. e tutti coloro i quali con la stessa intrattengono relazioni con la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione, oltre a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione, determina un danno per la Società stessa.

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell’art. 6 co. 2 e dell’art. 14 co. 2 del D.Lgs. 175/2016

L’articolo 6 co. 2 del D.Lgs. 175/2016 sancisce che “Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne

informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

A tal fine, anche sulla base della analisi delle indicazioni contenute nei documenti tecnici in tema di crisi aziendale, la Castellabate Servizi S.r.l. ha ritenuto di strutturare il proprio programma di valutazione del rischio di crisi aziendale attorno alla individuazione di un set di indicatori, per ognuno dei quali è stata fissata la soglia di allarme, il cui superamento deve essere inteso come segnale di allarme rispetto alla stabilità aziendale.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | INDICATORI | SOGLIA DI ALLARME |
| 1 | Patrimonio Netto/Valore nominale del Capitale sociale | < 0,70 |
| 2 | Numero di esercizi consecutivi con risultato economico negativo | > 3 |
| 3 | Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA) | Negativo per tre esercizi consecutivi  |
| 4 | Presenza di rilievi sulla continuità nella relazione redatta dal revisore legale  | Sì |
| 5 | Presenza di contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare | Sì |
| 6 | Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa | Sì |

L’analisi dimostra che nessuno degli indicatori supera la “soglia di allarme” anche consi****derando che trattasi del primo esercizio di attività della Società.